

ALLEGATO A ALLA D.C.M. _____

**RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
DI RAZIONALIZZAZIONE
PREVISTE NEI PIANI PRECEDENTI
(ART. 20 D. LGS. N. 175/2016)**

ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. N. 175/2016 TUSP (AL 31/12/2019)

PARTECIPAZIONE 1:

SITAF S.P.A.

<p><u>Interventi programmati:</u></p> <p>La Provincia di Torino aveva inserito la società nel piano di alienazioni con decreto del Vice Presidente della Provincia di Torino con le funzioni del Consiglio n. 107 – 37363 del 14.11.2014 non sussistendo i presupposti di cui all'art. 3, co. 27 della Legge Finanziaria 2008 e s.m.i. per il mantenimento della partecipazione della Provincia di Torino in SITAF S.p.A. Nel mese di dicembre 2014 veniva siglato dalla Provincia di Torino ed ANAS S.p.A. il contratto di compravendita delle azioni SITAF. L'alienazione ad ANAS S.p.A. della partecipazione della Provincia di Torino è stata impugnata da Ativa S.p.A., Sias S.p.A., Mattioda Perino & figli Autostrade s.r.l., soci di minoranza di SITAF. Il TAR Piemonte con sentenza n. 1155/2015 ha respinto il ricorso, successivamente il Consiglio di Stato con sentenza n. 2425/2016 ha accolto il ricorso. La Città metropolitana di Torino nel frattempo subentrata alla Provincia di Torino ha presentato ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il ricorso è stato respinto. Il Consiglio di Stato con sentenza n. 7392/2019 del 19.9.2019 si è pronunciato sul ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 2425/2016 ed ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dichiarato la nullità della delibera di giunta con essi impugnata; - dichiarato l'inefficacia della cessione azionaria tra la Città metropolitana di Torino ed ANAS S.p.A.; - ordinato alla Città metropolitana di Torino, previa l'adozione delle formalità necessarie (a rendere tale inefficacia opponibile ai terzi), di indire una procedura ad evidenza pubblica per la dismissione della relativa partecipazione, assegnando alla Città metropolitana il termine di 120 giorni per ottemperare. <p>Il Consiglio Metropolitan, nell'ambito della deliberazione di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n.175/2016, prot. n. 13742/2019 del 23 dicembre 2019, ha disposto di procedere alla verifica delle condizioni del mantenimento della partecipazione, riservandosi una "decisione definitiva circa il mantenimento o la dismissione della partecipazione nella società SITAF S.p.A., previa acquisizione di una puntuale relazione analitica a cura dei dirigenti competenti coerentemente con i pareri resi dal collegio dei revisori, fermo restando che nelle more di tale processo, siano predisposti tutti gli atti che consentono l'indizione della gara qualora la scelta sarà per la conferma della dismissione della partecipazione: ”.</p>	<p><u>Stato di attuazione:</u></p> <p>In conseguenza dell'indizione della gara da parte della società Fct Holding spa, in controllo totalitario del Comune di Torino, per la vendita della quota di partecipazione nella medesima società in ottemperanza alla sentenza del C.d.S. n.7393/2019, il Consiglio metropolitano definiva con deliberazione 4/2020 del 26/2/2020 l'indirizzo al fine di mantenere una partecipazione di controllo pubblico congiunto nella società. Con Determinazione del Dirigente responsabile della Direzione Servizi alle imprese, SPL e partecipazioni prot. n. 1055/2020 del 26/3/2020 si approvava lo schema di "Protocollo d'Intesa" tra Città Metropolitana di Torino, Finanziaria Città di Torino Holding S.p.A. e Anas S.p.A finalizzata alla gestione del periodo transitorio fino a piena esecuzione della Sentenza del Consiglio di Stato. Nell'ambito di tale accordo, ANAS avrebbe esercitato il pieno ed effettivo esercizio delle proprie prerogative di socio di maggioranza in Sitaf S.p.A., tenendo in debita considerazione le indicazioni espresse da CMT e FCT, almeno fino all'approvazione del bilancio consuntivo 2019 della società. A partire dal quindicesimo giorno successivo all'approvazione del consuntivo 2019 di Sitaf S.p.A., ANAS si dichiarava disponibile a procedere su richiesta alla girata delle azioni detenute. Non essendosi realizzate le condizioni per il mantenimento del controllo pubblico, il vicesindaco metropolitano (delegato alla piena rappresentanza della Città metropolitana per ogni attività inerente la partecipazione in SITAF con decreto del Sindaco metropolitano 23/2020 del 18/02/2020) con decreto n. 38 del 11 marzo 2020 stabilisce di procedere con la dismissione delle azioni della società Sitaf aderendo alla procedura di gara già indetta dalla società FCT HOLDING spa e delegando la stessa all'esperimento della gara anche in nome e per conto della Città Metropolitana di Torino. In data 2/11/2020 è stata retrocessa la cifra di euro 33.738.135,20 ad ANAS S.p.A. contestualmente alla girata delle azioni a favore di Città metropolitana di Torino. La procedura di asta pubblica eseguita da FCT S.p.A. n. 1/2020 del 21/2/2020 (originariamente relativa al 10,653% del capitale sociale con base d'asta di euro 86.000.000, modificata in data 11/3/2020 per la vendita in proprio e su mandato con rappresentanza della Città Metropolitana di Torino del 19,347% del capitale con base d'asta di euro 156.000.000) si è conclusa con l'aggiudicazione alla ASTM S.p.A.. L'atto di compravendita azionaria è stato perfezionato in data 27 ottobre 2020 con l'incasso del corrispettivo di euro 122.227.865,76</p>
<p><u>Modalità di attuazione prevista:</u></p> <p>Alienazione a titolo oneroso della partecipazione mediante procedura ad evidenza pubblica da realizzarsi congiuntamente ad ANAS S.p.a. e Città di Torino.</p>	
<p><u>Tempi stimati:</u></p> <p>Il Consiglio di Stato con sentenza n. 7392/2019 del 19.9.2019 di ottemperanza alla precedente sentenza di merito n. 2425/2016 ha ordinato alla Città metropolitana di Torino, previa l'adozione delle formalità necessarie a rendere opponibile ai terzi l'inefficacia della vendita realizzata nel 2014, di indire la procedura ad evidenza pubblica per la dismissione della partecipazione in SITAF (assegnando il termine di 120 giorni per ottemperare). Si demanda ad un successivo provvedimento del competente organo dell'Amministrazione metropolitana la definizione di tempistiche e modalità di vendita a valle dell'esito delle interlocuzioni con gli altri soci pubblici attualmente in corso.</p>	

SCHEDE PARTECIPAZIONI NON PIU' DETENUTE

Alienazione della partecipazione

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	00513170019
Denominazione	SOCIETÀ ITALIANA TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS - SITAF S.p.A.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani di razionalizzazione	<input type="text" value="sì"/>
Tipologia di procedura realizzata per l'alienazione della partecipazione	<input type="text" value="procedura ad evidenza pubblica"/>
Data di conclusione della procedura	27/10/2020
Codice fiscale del Soggetto Acquirente della partecipazione ceduta a titolo oneroso	00488270018
Denominazione del Soggetto Acquirente della partecipazione ceduta a titolo oneroso	ASTM S.p.A.
Ammontare dell'introito finanziario previsto per l'operazione (€)	70.000.000
Ammontare dell'introito finanziario incassato	122.227.865,76
Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario	13/11/2020
Data prevista per l'incasso del saldo	13/11/2020
Ulteriori informazioni*	(si rimanda ai box "Interventi programmati" e "Stato di attuazione" della tabella precedente)

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

Liquidazione /Scioglimento della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	07844090014
Denominazione	VIRTUAL REALITY & MULTIMEDIA PARK S.p.A. IN LIQUIDAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani di razionalizzazione	<input type="text" value="no"/>
Data di conclusione della procedura	28/02/2020
Società cessata a chiusura della seguente procedura	<input type="text" value="Liquidazione volontaria o giudiziale"/>
Dettagli causa di cessazione della società	Completamento dell'iter di liquidazione tramite l'impiego del patrimonio netto e l'accordo con i soci creditori Comune di Torino e Finpiemonte S.p.A.
Data di cancellazione della società dal Registro delle Imprese	18/05/2020
Ottenimento di un introito finanziario	<input type="text" value="no"/>
Ammontare dell'introito finanziario previsto dall'operazione (€)	0
Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)	0
Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario	
Data prevista per l'incasso del saldo	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Ulteriori informazioni*	Nell'ambito delle procedure di conclusione della liquidazione di Virtual Reality e Multimedia park s.p.a., il 14/5/2020 è stato revocato lo stato di liquidazione della partecipata Lumiq s.r.l. e ridefinito l'assetto societario che vede il Comune di Torino unico azionista ed un capitale sociale di 40.000 euro a seguito della cessione della proprietà prima detenuta da Virtual Reality e Multimedia park s.p.a.

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

Liquidazione /Scioglimento della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	07752560016
Denominazione	AGENZIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (AGESS) VAL PELLICE S.p.A. IN LIQUIDAZIONE (in fallimento)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani di razionalizzazione	<input type="text" value="no"/>
Data di conclusione della procedura	
Società cessata a chiusura della seguente procedura	<input type="text" value="Procedura concorsuale"/>
Dettagli causa di cessazione della società	Conclusione del fallimento
Data di cancellazione della società dal Registro delle Imprese	13/05/2019
Ottenimento di un introito finanziario	<input type="text" value="no"/>
Ammontare dell'introito finanziario previsto dall'operazione (€)	0
Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)	0
Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario	
Data prevista per l'incasso del saldo	
Ulteriori informazioni*	La società risulta in liquidazione dall'assemblea straordinaria del 21/10/2005. Atto di fallimento del 8/11/2005 depositato presso il Tribunale di Pinerolo (TO), Curatore fallimentare Giuliana BARRA, ultimo bilancio 2004, impresa cancellata in data 13/5/2019.

*Campo testuale con compilazione facoltativa.